

ATTO N. 1267

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 649 del 29.5.2002)

“Norme sul diritto allo studio”

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 12.6.2002*

Trasmesso alla III- I Commissione Consiliare Permanente il 12.6.2002



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: -NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

29/05/2002 n. 649

LORENZETTI MARIA RITA	Presidente
MONELLI DANILO	Vice Presidente
BOCCI GIANPIERO	Assessore
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore
GIROLAMINI ADA	Assessore
GROSSI GAIA	Assessore
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore
RIOMMI VINCENZO	Assessore
ROSI MAURIZIO	Assessore

presenti	assenti
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X
X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : GROSSI GAIA

Direttore: FESTUCCIA GIULIANO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale alla cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro avente per oggetto: "Norme sul Diritto allo studio";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, nella seduta del 25 marzo u.s., che ha espresso parere favorevole su Disegno di legge nel testo concordato in sede di Comitato e che viene assunto con il presente atto (allegato A);

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6, che si allega;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali che ha esaminato il Disegno di legge già preadottato da questa Giunta regionale nella seduta del 13.3.2002 con atto n. 290 e comunicato con lettera del 10 aprile '02 prot. n. 90 (allegato b);

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Norme sul Diritto allo studio", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Gaia Grossi di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE: *Giulio Ferraro*

IL PRESIDENTE: *Lucreti*

IL RELATORE: *Gianni*

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: *Pede Mauri*



Disegno di legge: " Norme sul Diritto allo studio "



RELAZIONE

Nel corso della passata legislatura la Giunta regionale approvò un disegno di legge dal titolo "Norme sul diritto allo studio" con l'obiettivo di rinnovare la normativa regionale in materia, risalente al 1980 (l. r. 23.12.1980, n. 77) che aveva avuto come quadro di riferimento il D.P.R. 616/77. Ciò avveniva in un contesto normativo in piena evoluzione e sicuramente incompleto, che mentre per alcuni aspetti proponeva significative ed importanti novità, per altri lasciava solo intravedere la nuova situazione che si andava realizzando, in uno scenario comunque di acquisita e condivisa consapevolezza della stretta relazione intercorrente tra la qualità ed efficacia dei sistemi formativi e lo sviluppo civile, sociale ed economico del Paese. La incompiutezza del processo di riforma non consentiva la proposizione di una normativa regionale definita, bensì di una norma che facesse da ponte tra la normativa vigente, legata al contesto storico in cui era stata pensata e varata, e quello che sarebbe stato il nuovo scenario non ancora completamente delineato. Questa incertezza ha fatto sì che quel disegno di legge non terminasse il suo iter, pur avendone percorso un buon tratto a testimonianza della sua rispondenza alla volontà della Giunta di allora. E' a partire da quel testo che il nuovo disegno di legge è stato elaborato, avendo ora dinanzi, un quadro normativo di riferimento sicuramente più definito, anche se non mancano incertezze sul suo processo attuativo e sulla sua stessa sopravvivenza.

Ma in ogni caso le nuove frontiere proposte dall'affermazione della realtà europea richiedono un adeguamento strutturale degli Stati membri che nel nostro caso equivale anche a ridisegnare completamente scuola, università, sistema della ricerca, della formazione professionale e dell'educazione degli adulti. La modifica del capo V della Costituzione, recepita con la Legge Costituzionale n. 3 del 2001, ha mutato

radicalmente la legislazione precedente definendo funzioni e compiti dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali e, per quanto attiene la scuola, dando rilevanza costituzionale alle Istituzioni scolastiche, autonome sulla base della legge 59/97.



Con la modifica della Costituzione viene definita la potestà legislativa delle Regioni esclusiva e concorrente rispetto a quella statale che innesca il processo di definizione delle funzioni tra Stato e Regioni nei settori dell'Istruzione e della Formazione.

L'innalzamento dell'obbligo scolastico e formativo previsto dall'attuale normativa, comporta oneri importanti per le pubbliche amministrazioni, sia nel momento programmatico che in quello attuativo dei servizi e stimola uno stretto raccordo tra istruzione e formazione professionale, ambedue riformate, secondo un più moderno concetto di sistema formativo integrato, in cui le due anime, pur senza confusione di ruoli e di percorsi, entrano in sinergia e favoriscono una qualificata e quanto più possibile gratificante attività lavorativa di tutta la popolazione interessata, lungo un arco temporale che investe l'intera vita degli individui. Questo formidabile processo di riordino e di riforma del sistema pubblico dell'istruzione e della formazione professionale ha inoltre consentito di superare attraverso la Legge 62/2000 il problema della parità scolastica con l'introduzione della disciplina relativa alle scuole paritarie che completa il quadro del "sistema nazionale di istruzione".

Quanto succintamente rappresentato sottolinea il profondo cambiamento che investe il sistema della istruzione, della formazione professionale e dell'educazione degli adulti, con la conseguente necessità di adeguamento della normativa regionale che a tale contesto fa riferimento, a partire dalle norme per il diritto allo studio che, ormai, debbono essere indirizzate non tanto a sostenere e garantire una scuola di massa fino ai gradi più alti (obiettivo che nella nostra regione può considerarsi raggiunto), quanto invece al conseguimento del successo scolastico e formativo come conseguenza, anche, di un insieme di interventi capaci di rimuovere gli ostacoli culturali, economici e

sociali che questo risultato ancora contrastano. Attualmente vige la l.r. n. 77/80 che, al di là di innegabili segni di obsolescenza, ha consentito di sviluppare esperienze terreno della innovazione ed integrazione didattica, del rapporto scuola-territorio, inteso nelle sue componenti sociali, culturali, istituzionali, del rapporto scuola statale-scuola non statale, che oltre a possedere una loro significatività intrinseca, hanno consentito di anticipare e sperimentare non poche delle novità introdotte dalla riforma del sistema dell'istruzione. La vivacità del sistema scolastico umbro ha saputo in questi anni cogliere opportunità di qualificazione che, anche attraverso la normativa sul diritto allo studio, venivano offerte, trovando oltretutto adeguata corrispondenza nella disponibilità e sollecitazione del complesso delle autonomie locali che, almeno in Umbria, non si sono rinchiusi dentro lo stereotipo che vedeva nell'ente locale un soggetto deputato esclusivamente o prevalentemente alla erogazione di servizi, anche se questo versante non è stato mai trascurato, ma che al contrario si sono proposte come referenti privilegiate del territorio. Tutto ciò rappresenta un patrimonio di esperienze e di cultura che la nuova normativa intende raccogliere e consolidare, espandere se possibile, mantenendo, innanzitutto, le condizioni che ne hanno reso possibile il realizzarsi. E' per tale motivo che è stato riaffermato il ruolo centrale delle autonomie locali, dei comuni in particolare, soprattutto quelli di residenza degli studenti, sia nell'erogazione di servizi e provvidenze, come nella possibilità di porsi quali referenti privilegiati del territorio con cui le istituzioni scolastiche sono chiamate e sollecitate ad interagire, oggi più che in passato. E sono i comuni e le province, insieme agli organismi di democrazia scolastica ed alle stesse istituzioni scolastiche, che vengono individuati come protagonisti nella elaborazione della programmazione regionale che troverà, poi, negli stessi enti locali i suoi referenti operativi. Altrettanto importante è la riproposizione della scelta di intervenire prioritariamente attraverso l'erogazione ed organizzazione di servizi collettivi, meglio se integrati con quelli rivolti a tutta la






popolazione, lasciando nella sfera della selezione ad opera dei comuni interventi individuali o individualizzati come nel caso di soggetti portatori di handicap. Gli interventi in denaro a regime si limitano a quelli previsti da norme statali, per libri di testo e borse di studio, comunque circoscritti ad una ben definita area di oggettiva necessità. Ed ancora l'individuazione dello studente frequentante le scuole statali o paritarie, frequentante cioè le strutture del sistema nazionale di istruzione, quale destinatario degli interventi, conferma una linea politica che in Umbria ha consentito un armonico sviluppo dell'insieme delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla scuola materna. In tale ambito anche la concreta partecipazione degli utenti all'organizzazione dei servizi per il diritto allo studio, sulla base delle positive esperienze scaturite dalla L.R. 77/80, consente di raccogliere, ancorchè meglio definire, lo schema acquisito. Rispetto al d.d.l. approvato nella passata legislatura non cambiano dunque le direttrici politiche, che sono le stesse che hanno positivamente informato la legislazione vigente e l'azione che ne è conseguita, ma che oggi, con la modifica attuata dalla Legge costituzionale n. 3/2001, diventano particolarmente significative e vincolanti.

Risulta invece modificata la struttura della legge con alcune attenzioni particolari dovute al completamento o alla evoluzione del quadro normativo nazionale. Al primo aspetto delle direttrici politiche, fa riferimento sia l'impostazione più vicina allo schema di legge-quadro (anche se il termine risulta tecnicamente inadeguato) conseguente ad una più precisa, puntuale e completa attribuzione di funzioni a province e comuni, con riferimento alla normativa nazionale che regionale; al secondo aspetto attiene l'intenzione di dare rilevanza ai piani triennali che divengono, in tal modo, l'effettiva risposta alle esigenze della scuola e del sistema formativo in evoluzione, nella progressiva attuazione della riforma del sistema istruzione.

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



Con l'articolato che si sottopone all'approvazione, dunque, s'intende da un lato aggiornare alla nuova realtà la normativa regionale sul diritto allo studio, dall'altro dotare la Regione di strumenti efficaci di programmazione, supporto e stimolo sia nell'erogazione dei servizi per il diritto allo studio, sia nel più ampio ambito di un'offerta qualificata di istruzione e formazione.

La normativa che si propone, pertanto, una volta entrata a regime, permetterà di intensificare quel raccordo nella programmazione dei servizi e degli interventi di stimolo e sostegno alla qualità della scuola che le amministrazioni comunali e le istituzioni scolastiche hanno intrapreso da decenni, rendendo importante l'obiettivo che i vari piani annuali per il diritto allo studio hanno posto e conseguito nel tempo.

All'autonomia delle Istituzioni scolastiche di cui alla legge 59/97 valorizzata, come detto, dalla Legge Costituzionale più volte citata, ed ai nuovi compiti degli Enti locali, non può non far riscontro l'Istituzione Regione in grado di stimolare e sostenere, anche economicamente, le iniziative ed "i progetti" che la scuola metterà in campo o proporrà agli enti locali, o che gli enti locali e gli organismi di democrazia scolastica suggeriranno alla scuola; soprattutto la Regione dovrà essere in grado di indicare obiettivi stimolandone, sostenendone e monitorandone i risultati.

In questo senso i piani che scaturiranno dalla normativa che si propone, possono essere definiti "piani per progetti", non solo nel senso che dall'assegnazione delle risorse verrebbero banditi gli automatismi, ma anche nel senso che la Regione, con il piano pluriennale, fisserà obiettivi e priorità, determinando con ciò le direttrici di sviluppo del sistema scolastico e dei servizi di supporto e di qualificazione dello stesso.

I "Progetti" di cui si parla non sono quelli afferenti soltanto al momento didattico, ma anche quelli che rientrano nella "riorganizzazione amministrativa" della scuola e dei servizi, ossia quelli che dispiegano la loro efficacia sul versante logistico.



L'intervento della Regione, perciò, non potrà non realizzarsi allorché si volesse avviare la riorganizzazione del servizio scolastico in una determinata zona al fine non soltanto di razionalizzarne i costi, quanto, soprattutto, di qualificare a livello alto il servizio scolastico medesimo in funzione anche di una crescita culturale, sociale e civile della popolazione dell'intera zona.

Se alla Regione spetta l'indicazione degli obiettivi della programmazione dell'offerta didattica e formativa, la Regione stessa non potrà non qualificare la destinazione delle risorse per il diritto allo studio, secondo il più generale quadro della programmazione.

In tal senso va inteso l'altro obiettivo della proposta di legge che è quello di erogare le risorse finanziarie in tempi tali da consentirne l'utilizzo già nella fase di avvio del progetto o dell'iniziativa.

Peraltro, seppure non si possa escludere che la graduale attuazione dell'art. V della Costituzione, nonché l'attuale riforma del sistema scolastico e formativo con i conseguenti trasferimenti di compiti e funzioni a regione ed enti locali, possa comportare una revisione di tutta la legislazione regionale in materia di istruzione, l'articolato che si propone dà comunque una risposta sul versante specifico del "diritto allo studio".

L'art. 1 fa riferimento alle indicazioni dello statuto regionale ed alle competenze derivanti alla Regione dalla Legge costituzionale n. 3/2001, in materia di istruzione e formazione. L'ambito di interesse è sia quello dell'erogazione dei servizi per il diritto allo studio, nella più ampia accezione di "Diritto al successo scolastico e formativo", che quello del sostegno alla qualificazione del Sistema istruzione.

L'art. 2 indica le finalità degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio, quali quelli per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale alla partecipazione al sistema scolastico e formativo, per favorire il pieno sviluppo della persona sia nella società che nel lavoro.

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'art. 3 individua negli alunni della scuola di ogni ordine e grado, compresa la formazione professionale e l'istruzione degli adulti, i destinatari degli interventi.

L'art. 4 precisa funzioni e compiti della Regione per il proseguimento degli obiettivi della legge elencati all'art. 2, considerando il fatto che, oltre a dare obiettivi programmatici e di indirizzo agli enti titolari della funzione, intende svolgere anche un'azione trainante sia attraverso la promozione e realizzazione di iniziative e progetti di studi e ricerche, che attraverso il coordinamento delle risorse stanziare da destinare, oltre che all'attuazione del diritto allo studio, anche alla qualificazione didattico-pedagogica.

L'art. 5 fissa i compiti dei Comuni e delle Province, con riferimento alle materie trasferite a questi enti dal D.L. 112/98, e, quindi, secondo la discriminante di tal ultima norma che fissa la competenza delle Province in tema di scuola secondaria superiore e dei Comuni per gli altri gradi di scuola.


L'art. 6 definisce gli obiettivi e le modalità organizzative per l'integrazione degli alunni in situazioni di handicap; indica inoltre le funzioni proprie dei vari soggetti istituzionali coinvolti nell'intervento.

I successivi articoli 7 e 8 individuano gli strumenti operativi per dare attuazione alla nuova legge: il piano triennale, che, adottato dal Consiglio regionale, determina gli obiettivi generali da conseguire nel medio termine, mentre con il programma annuale, la Giunta regionale dà attuazione a tali indirizzi, anche definendo l'entità delle risorse finanziarie da assegnare per i servizi e quelle destinate per la qualificazione del sistema scolastico attraverso il sostegno ai progetti.

L'art. 9 individua nel Comune di residenza l'ente titolato all'individuazione delle fasce di reddito o degli esoneri con riferimento anche alla contribuzione degli utenti.

L'art. 10 indica i soggetti attuatori e le modalità degli interventi di assistenza socio-sanitaria.

L'art. 11 abroga la legge 77/80.



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'art. 12 detta le norme finali e transitorie sia per l'emanazione del primo piano triennale che per la conclusione dei procedimenti pendenti.

L'art. 13 rinvia al bilancio annuale la quantificazione del contributo Regionale per gli interventi previsti dalla legge.



Dlcas6f02.doc

Disegno di legge: "Norme sul diritto allo studio".

**Art. 1.
(Oggetto)**

1. La presente legge, in attuazione del titolo quinto della Costituzione e dello Statuto regionale, detta norme volte ad assicurare l'attuazione del diritto allo studio, attraverso la più efficiente ed efficace organizzazione ed erogazione di servizi e provvidenze, collettive e individuali.

**Art. 2.
(Finalità)**

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la partecipazione dei cittadini al sistema scolastico e formativo, il pieno sviluppo della persona e l'inserimento nella società e nel lavoro, nonché per concorrere alla qualificazione del sistema scolastico e formativo, la Regione promuove ed incentiva gli interventi dei comuni, singoli od associati, volti a favorire l'accesso alla scuola materna, a garantire l'attuazione del diritto allo studio nella scuola dell'obbligo e ad assicurare la prosecuzione degli studi o la frequenza di percorsi formativi agli studenti privi di mezzi, ai portatori di handicap, ad alunni in situazione di marginalità o comunque svantaggiati e agli adulti che intendono riprendere tali attività.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e in particolare per l'attuazione degli interventi in funzione della qualificazione del sistema scolastico e formativo, i comuni curano l'integrazione dei servizi, coordinandosi con gli organismi scolastici e in collegamento con le organizzazioni culturali, sociali ed economiche presenti nel territorio.

**Art. 3.
(Destinatari)**

1. Gli interventi della presente legge sono destinati a coloro che frequentano:

- a) scuole del sistema nazionale di istruzione;



- b) corsi di formazione professionale, di base e superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente;
- c) corsi per adulti che comportano il conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze.

Art. 4.

(Funzioni e compiti della Regione)



1. La Regione concorre alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2 attraverso:

- a) l'emanazione di indirizzi programmatici per l'attuazione del diritto allo studio;
- b) la promozione di iniziative per la realizzazione e la diffusione di studi, documentazioni e ricerche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge;
- c) la promozione di iniziative per la realizzazione, anche tramite progetti pilota, di attività specifiche volte a raggiungere obiettivi finalizzati anche allo studio di problematiche emergenti;
- d) la promozione, il sostegno, il coordinamento e la partecipazione a progetti generali a carattere regionale, o particolarmente significativi, coinvolgenti le scuole e la realtà territoriale;
- e) l'individuazione di criteri per la qualificazione delle sedi e strutture scolastiche, in funzione di una fruizione polivalente o polifunzionale sia delle attività didattiche che sociali;
- f) il coordinamento delle risorse regionali destinate all'attuazione del diritto allo studio e alla qualificazione didattica.

Art. 5.

(Funzioni e compiti di province e comuni)

1. Le province e i comuni, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, nel rispetto dell'articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le seguenti funzioni, realizzando:

a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza delle attività scolastiche e formative, quali:

1) sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;

2) servizi di trasporto, anche mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria e relativo accompagnamento, laddove necessario;

3) servizi di mensa, erogati anche in forma indiretta tramite convenzioni, garantendone la qualità anche ai fini di una corretta educazione alimentare;

4) fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, ai sensi dell'articolo 156, comma 1 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297, dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi;

5) erogazione di borse di studio, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in via prioritaria agli alunni appartenenti a famiglie con reddito netto non superiore a trenta milioni di lire, calcolato ai sensi della stessa l. 62/2000;

b) interventi volti a favorire l'integrazione e la socializzazione, nelle strutture scolastiche e formative, dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo o apprendimento;

c) interventi volti a favorire l'integrazione e a facilitare il processo di apprendimento degli alunni stranieri;

d) interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico e formativo e a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa, con particolare riferimento a:

1) facilitazione per l'utilizzo a fini didattico-educativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;

2) sostegno di progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, anche attraverso la messa a disposizione di supporti didattici e strumentali;

e) interventi tesi a favorire la razionalizzazione della rete scolastica, attraverso azioni di sostegno didattiche, culturali ed organizzative, nonché la partecipazione negli organismi collegiali della scuola;



- f) interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa nelle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione, compresi i progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo con i servizi di asilo nido e collaterali, nonché con la scuola dell'obbligo;
- g) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica;
- h) iniziative volte a favorire il raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), numeri da 1 a 5, sono a carico del comune di residenza dell'alunno, fatti salvi accordi diversi fra gli enti locali territoriali interessati.

Art. 6.


(Integrazione di soggetti
in situazione di handicap)

1. La Regione e gli enti locali territoriali promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze e in conformità alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 8 novembre 2000, n. 328 e relativi provvedimenti attuativi, interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione nel sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap, rimuovendo gli ostacoli al loro percorso educativo e formativo.

2. Per l'attuazione degli interventi vengono adottati accordi di programma fra enti locali territoriali, istituzioni scolastiche e aziende sanitarie locali, finalizzati a una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da soggetti pubblici e privati.

3. Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:

- a) i comuni, singoli o associati, provvedono, nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'amministrazione scolastica e le aziende sanitarie locali, agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo, attraverso



la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di servizi di assistenza specialistica volti a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;

- b) le aziende sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.



Art. 7.
(Piano triennale)

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, con la partecipazione delle province e dei comuni, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 e tenendo conto delle indicazioni degli organismi collegiali territoriali scolastici, propone al Consiglio regionale, per l'approvazione, il piano triennale per il diritto allo studio.

2. Il piano triennale, con riferimento agli interventi dell'articolo 4, determina gli obiettivi generali da conseguire, le priorità settoriali e territoriali, definisce i progetti di interesse regionale, unitamente ai relativi piani finanziari.

3. Il piano triennale stabilisce i criteri per la selezione dei progetti particolarmente significativi, coinvolgenti le scuole e la realtà territoriale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d). Esso stabilisce inoltre i criteri, ai fini della definizione, con norme regolamentari, delle modalità procedurali per la presentazione e la verifica dei progetti.

4. Il piano triennale indica in particolare:

- a) gli indirizzi rivolti alle province e ai comuni ai fini del conseguimento degli obiettivi programmati;
- b) i mezzi e le risorse destinati dalla Regione per il perseguimento degli obiettivi programmati;

- c) i parametri e gli indirizzi in base ai quali la Giunta regionale adotta il programma annuale di cui all'articolo 8.

5. Il piano triennale continua ad applicarsi fino alla approvazione del successivo.

Art. 8.
(Programma annuale)

1. La Giunta regionale, in applicazione degli indirizzi e dei parametri indicati nel piano triennale, entro il 30 luglio di ogni anno, adotta il programma annuale di interventi finanziari relativi all'anno scolastico successivo.

2. Il programma annuale stabilisce, in particolare, l'entità delle risorse regionali da assegnare:

- a) per l'attuazione di servizi a sostegno della frequenza scolastica, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
- b) per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d).

Art. 9.
(Contribuzione degli utenti
agli oneri dei servizi. Esoneri)

1. Gli utenti concorrono agli oneri dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) in maniera differenziata secondo fasce di reddito. I comuni individuano le fasce di reddito cui rapportare tale partecipazione.

2. Sono esonerati da ogni contribuzione i frequentanti la scuola del sistema nazionale di istruzione che versano in condizioni di particolare disagio economico.

Art. 10.
(Assistenza socio-sanitaria)

1. I comuni definiscono, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, gli interventi di assistenza sociale, medico-psico-pedagogica e di assistenza ai minori disabili psico-fisici, in ogni ordine e grado di scuola, da attuare direttamente o anche tramite il servizio ASL, secondo quanto



disposto dalle leggi in materia di sanità e assistenza.

2. Le modalità di attuazione del servizio, di cui al comma 1 possono essere regolate da appositi protocolli d'intesa.

**Art. 11.
(Abrogazione)**

1. La legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 è abrogata.

**Art. 12.
(Norme finali e transitorie)**

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della legge abrogata dall'art. 11, comma 1.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva il primo piano triennale per il diritto allo studio.


3. Entro tre mesi dall'approvazione del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta il programma annuale per l'anno scolastico successivo.

**Art. 13.
(Norma finanziaria)**

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla legge si fa fronte per l'anno 2002 con le risorse disponibili previste per la legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 nella unità previsionale di base 10.1.001 denominata "Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione prescolastica, primaria e secondaria".

2. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.





REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
 Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Att. 4

Casenghi

Prot. n° *5223*

Perugia

- 2 APR. 2002

REGIONE DELL'UMBRIA - DIREZIONE REGIONALE CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO					
AA. GG. 1	ATT. CULT. 2	MUSEI BB.CC. 3	TURIS. 4	OFF. FORM. 5	COL. LAV. 6
Data di Arrivo					Segr.
3 APR. 2002					<i>(M)</i>
RIC. BB.CC. U.T. I	ED. SCOL. U.T. II	TRASF. TUR. U.T. III	DIR.	SEGR.	POS. IND.

Al Direttore alla Cultura
Dott. Giuliano Festuccia
 Sede




Oggetto: Disegno di legge: " Norme sul diritto allo studio".

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 05518/V del 14 marzo 2002, si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 25 marzo c.m., ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega in copia, concordato con i rappresentanti di Codesta Direzione, Ivano Stefanelli e Mario Casenghi, con esclusione delle norme in materia di finanziamento, che andranno formulate tenuto conto delle schede previste dall'articolo 5, comma 5 del regolamento regionale 6/2001, non pervenute a questo Comitato.

Cordiali saluti.


Cordiali saluti



Il Presidente
 Avv. Marco Rufini
(Signature)

Allegati: come nel testo

44. B



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell'UMBRIA
Lr. 14 Ottobre 1998, n.34



Prot. n. 90

Perugia, 10/04/2002

Al Presidente della Giunta Regionale
D.ssa Maria Rita Lorenzetti
Palazzo Donini
06122 - Perugia

All' Assessore Regionale
Prof.ssa Gaia Grossi
Palazzo Broletto
Via Mario Angeloni
06100 - Perugia

Oggetto: Parere del C.A.L. sul DDL della Giunta Regionale recante "Norme sul Diritto allo Studio"

Il Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria, nella seduta del 5/4/2002, ha esaminato la proposta di legge regionale in oggetto ed ha espresso **parere favorevole** sul testo medesimo, in considerazione del disegno positivo di riordino della materia, in un contesto di ampi ed articolati interventi, rispettoso dell'esercizio delle funzioni amministrative da parte degli Enti Locali.

Relativamente alle risorse finanziarie, che dovranno essere destinate per la concreta attuazione della legge, il Consiglio delle Autonomie Locali richiama la particolare attenzione della Giunta Regionale, affinché le stesse, siano adeguate e non accrescano le difficoltà dei Comuni e delle Province in questo momento particolarmente difficile della finanza pubblica locale.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Fausto Galilei

Il Presidente
Renato Locchi

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

DISEGNO DI LEGGE

Norme su diritto allo studio


a) SEZIONE I

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

- Rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la partecipazione dei cittadini al sistema scolastico e formativo in funzione della crescita personale culturale, sociale e lavorativa dei cittadini;
- Concorrere alla qualificazione del sistema scolastico e formativo per elevare al massimo grado di efficacia i due sistemi e l'integrazione degli stessi

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

- Attuazione titolo V della Costituzione di cui alla Legge cost. 3/2001
- Statuto regionale
- Attuazione D.Lgs 112/98, artt. 138 e 139
- Documento Annuale di Programmazione (D.A.P. 2002)



ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO

Entrata

Articolo/comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
- art. 27 Legge 448/98	Fornitura libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e superiore	€ 904.339,07	€ 904.339,07
- Legge 62/2000	Erogazione borse di studio agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado	€ 1.271.023,56	€ 1.271.023,56
	TOTALE	€ 2.175.362,63	€ 2.175.362,63

Spesa

Articolo/comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
- L.R. 77/80 – Cap. 925	Erogazione servizi di assistenza scolastica e sostegno alla sperimentazione didattica	€ 970.938,97	€ 970.938,97
- Art. 27 Legge 448/98	Fornitura libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e superiore	€ 904.339,07	€ 904.339,07
- Legge 62/2000	Erogazione borse di studio agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado	€ 1.271.023,56	€ 1.271.023,56
	TOTALE	€ 3.146.301,60	€ 3.146.301,60



METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE

Cifre a bilancio nell'esercizio 2002 corrispondenti alle spese effettivamente sostenute con il Bilancio 2001

DATI E FONTI UTILIZZATE

Bilancio regionale

ABROGAZIONI E CONFLUENZE DEI FINANZIAMENTI


- Confluenza dei fondi assegnati per la attuazione della L.R. 77/80 che viene abrogata con la presente proposta.
- Finanziamenti statali vincolati dalle Leggi richiamate più sopra.

PROPOSTA DI REPERIMENTI FONDI

Dato l'ampliarsi dell'intervento regionale per l'istruzione e la formazione a seguito delle competenze derivanti dalla Legge costituzionale 3/2001, precedentemente dal Decreto Legislativo n. 112, è opportuno prevedere nuove risorse da investire per l'istruzione.

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE

Per la Direzione proponente

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a personal name.

a) SEZIONE II (da completare a cura del Servizio bilancio e controllo di gestione)



VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:

.....

.....

.....

.....

.....

QUADRO FINANZIARIO
a regime

Saldo da finanziare a pareggio: L.

	<i>Entrata</i>	<i>Spesa</i>
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	L.	
• utilizzo fondi speciali		L.
• riduzione autorizzazioni di spesa		L.
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		L.
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		L.
Totale	L.	L.

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:


.....

.....

.....

.....

.....



MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	2001	2002	2003
<i>Saldo da finanziare</i>			
• <i>Spesa corrente</i>			
• <i>Spesa in conto capitale</i>			

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ANNOTAZIONI:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Servizio bilancio e controllo di gestione


SCHEDA DELLE IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE

DISEGNO DI LEGGE


Norme sul diritto allo studio

Sezione A e Sezione B

Non è prevista modifica dell'attuale assetto organizzativo



Handwritten signature



REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Cod. Fiscale 80000130544

part. IVA 01212820540

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

Prot. N.

14470/11

06100 Perugia,

07 MAG. 2002

OGGETTO:

D.D.L.: "Norme sul diritto allo studio".
Norma finanziaria.



Al Responsabile
Sezione Istruzione
Dr. Mario Casenghi

SEDE

In riferimento al d.d.l. in oggetto, nella sua formulazione attuale, si esprime parere favorevole in ordine alla norma finanziaria di seguito riportata:

Art. 13
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte per l'anno 2002 con le risorse disponibili previste per la legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 nella unità previsionale di base 10.1.001 denominata "Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione prescolastica, primaria e secondaria".
2. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

Sezione Predisposizione e gestione del Bilancio Pluriennale

C:\Program Files\Documenti\Contabilità\Copertura finanziaria\Ddl diritto allo studio.doc

Perugia - Via Pievaiaola, Palazzo Fioroni e-mail: bilancio@regione.umbria.it

3. La Giunta regionale, a norma delle vigenti leggi regionali di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.



Come da intese verbali, in funzione dell'iter della proposta in oggetto, potrebbe risultare necessario effettuare aggiustamenti alla norma finanziaria.

Si allegano le schede finanziarie di competenza del servizio.

Cordiali saluti.

Il Responsabile della II Sezione
Dr. Stefano Strona

a) **SEZIONE II** (da completare a cura del Servizio Bilancio e Controllo di Gestione)

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:

La legge finanziaria regionale ha confermato il finanziamento regionale per il diritto allo studio disciplinato con la L.R. 77/80.



QUADRO FINANZIARIO		
a regime		
Saldo da finanziare a pareggio:		€ 970.939,00
	<i>Entrata</i>	<i>Spesa</i>
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	€ _____	
• utilizzo fondi speciali		€ _____
• riduzione autorizzazioni di spesa		€ 970.939,00
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		€ _____
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		€ _____
Totale €	0,00 €	970.939,00

AA

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

L'importo del finanziamento previsto dalla presente legge per l'anno in corso (es. 2002) è ridotto in base agli obblighi assunti con la L.R.77/80 dall'inizio dell'anno al momento della sua abrogazione. L'importo disponibile andrà a finanziare la nuova legge. I procedimenti pendenti andranno a conclusione ai sensi dell'articolo 12 del d.d.l. _____



MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	2002	2003	2004
Saldo da finanziare	€ 970.939,00	€ 970.939,00	€ 970.939,00
• Spesa corrente	€ 970.939,00	€ 970.939,00	€ 970.939,00
• Spesa in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

Si rinvia alla legge finanziaria regionale. _____

ANNOTAZIONI:

La presente proposta disciplina l'utilizzo dei fondi statali vincolati al diritto allo studio che rimangono esclusi dagli effetti finanziari determinati con il provvedimento in oggetto. _____

Perugia, li 07 GIU. 2002
 Per copia conforme
 all'originale.



IL DIRIGENTE

Servizio Bilancio e controllo di gestione
 IL RESPONSABILE DELLA II SEZIONE
 (Dr. Stefano Strona)

[Handwritten signature]